



# COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

## DELIBERAZIONE

### COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 22

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

Addì **QUINDICI LUGLIO DUEMILAQUINDICI**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	<b>ARGENTIERI SALVATORE</b>	<b>Presente</b>
2)	<b>ZANNI ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
3)	<b>QUAGIOTTO WALTER</b>	<b>Presente</b>
4)	<b>VENTURINI ELISA</b>	<b>Presente</b>
5)	<b>RIGHI RENZO</b>	<b>Presente</b>
6)	<b>BUTI CARLO</b>	<b>Presente</b>
7)	<b>FICHI SILVANO</b>	<b>Presente</b>
8)	<b>VITALI PAOLO</b>	<b>Assente</b>
9)	<b>VITALI GIORGIO</b>	<b>Presente</b>
10)	<b>BATTISTINI GIANLUCA</b>	<b>Presente</b>
11)	<b>PICCINELLI GIANMARCO</b>	<b>Presente</b>

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Franca Leonardi** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.:

VENTURINI ELISA  
BUTI CARLO  
VITALI GIORGIO.

**CC n. 22 del 15/07/2015**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICA AL REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione dettagliata del Sig. Sindaco Dr. Argentieri;

Ascoltati gli interventi di Battistini di forte critica alla decisione di tassare la seconda casa a Castel d'Aiano e di Giorgio Vitali che parla di grave colpo al turismo locale.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che, con riferimento all'imposta municipale propria, il D.L. n. 47/2014 ha apportato modifiche al quadro normativo;

Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 13/06/2014, e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi in data 10/07/2015;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, espresso unitamente al parere del Bilancio 2015, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.lgs n. 267/200, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014 ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 24 dicembre 2014 concernente "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali";

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata sulla G.U. N. 300 del 29/12/2014 – Suppl. Ordinario n. 99 - concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";

Visto il Decreto legge 31/12/2014 n. 192 concernente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito nella Legge 27/02/2015 n.11;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 16 marzo 2015 concernente l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 13 maggio 2015 concernente l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

Visto il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di enti locali approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11/06/2015, (DL. 78 del 19/06/2015 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19/06/2015);

Richiamato l'articolo 13, comma 13 bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, che definisce le modalità e i tempi di trasmissione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Con i seguenti voti espressi palesemente: presenti componenti Consiglio n. 10; votanti n. 10, astenuti nessuno, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (tre) i signori Giorgio Vitali, Battistini, Piccinelli),

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche al "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il cui testo aggiornato si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:

- ◆ sul sito internet del Comune;
- ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 , con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: presenti componenti Consiglio n. 10; votanti n. 10, astenuti nessuno, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (tre) i signori Giorgio Vitali, Battistini, Piccinelli), la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DOTT. SALVATORE ARGENTIERI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

\*\*\*\*\*

Il SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 29/07/2015 al 13/08/2015

***La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.***

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

\*\*\*\*\*

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/07/2015 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI



# COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 22 del 07/07/2015

C.C.

Deliberazione n. 22 del 15/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 07/07/2015

Il Responsabile di P.O.

(F.to Ronchetti Giuliana)

\*\*\*\*\*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE CONTRARIO**

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 15/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(F.to Ronchetti Giuliana)

\*\*\*\*\*

## PARERE DI CONFORMITA'

(ex Art. 4 - 3° comma - Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Castel d'Aiano)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Castel d'Aiano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Leonardi Franca



**COMUNE DI CASTEL D'AIANO**  
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/06/2012  
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 21/07/2014, e n. 22  
del 15/07/2015.

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni,

## **ART. 2 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, sono equiparate all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (ABROGATO)

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

3. Le agevolazioni previste per il pensionato od il disabile ricoverato permanentemente in istituti è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni; nella citata dichiarazione dovranno essere puntualmente individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione indicando gli identificativi catastali, categoria e rendita; mentre nello spazio riservato alle note, o in un foglio allegato dovrà essere autocertificato che dette unità immobiliari non risultano locate indicando inoltre denominazione, sede e recapiti dell'istituto di ricovero o sanitario;

4. La citata dichiarazione è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano; in caso contrario deve essere presentata al comune dichiarazione attestante l'avvenuta variazione entro il termine di cui sopra.

## **ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- 1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- 2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia ed eventuale versamento degli oneri di concessione edilizia dovuti.

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- c) con perizia asseverata sottoscritta da tecnico abilitato.

In caso di documentazione dell'inabitabilità ai sensi delle lettere b) e c) dovrà sempre essere allegata ampia documentazione fotografica, anche su supporto digitale, che documenti lo stato dell'immobile;

5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni, mediante il proprio ufficio tecnico che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni.

Nel caso che dall'accertamento risultino confermate le condizioni esplicitate nelle dichiarazioni verrà emesso idoneo provvedimento di inagibilità che dovrà essere trasmesso per conoscenza anche all'ufficio tributi per l'aggiornamento della situazione del contribuente ai fini di una corretta applicazione dei tributi locali.

6. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

#### **ART. 4 – VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI**

1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purchè la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta per le unità immobiliari condivise.

3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretto al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun titolare per la sua quota di possesso.

#### **ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l'individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale, previa relazione tecnica redatta dall'Ufficio tecnico, o da altro tecnico all'uopo incaricato può determinare, ai soli fini indicativi, dei valori medi.

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorchè in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato.

#### **ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera C.C. n. 6 del 16/02/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Dell'approvazione del presente regolamento viene data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del comune di Castel d'Aiano (Bo).

